

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO Sezione I bis

Notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del R.D. n. 642/1907, autorizzata dalla Sezione I bis del T.A.R. del Lazio con ordinanza n. 1060/2010 del 5.7.2010. Si rende noto che è pendente dinanzi al T.A.R. del Lazio – Roma, Sezione I Bis, il ricorso giurisdizionale recante N.R.G. 5747/2010 promosso da: MOLINARI Alessandro, VESCOVI Flavio, BERTOCCINI Antonio, MESCHINI Andrea, GIANNINI Alfredo, GRILLO Fabio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Nina Alessandra Zaccara ed elettivamente domiciliati nel suo studio, in Roma, Via Curzio Rufo n. 10, contro il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, nonché nei confronti di BERTANO Mauro e CACCIATORE Gianni in qualità di eventuali controinteressati. Il ricorso è stato proposto per l'annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento di approvazione della graduatoria di ammissione al Corso di formazione professionale relativo al Concorso a Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Quota 40% - Decorrenza 1.1.2007, trasmessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area II con nota n. 1550 del 31.3.2010, pubblicata con Ordine del giorno n. 091 del 1°4.2010, nonché per l'annullamento della graduatoria, della nota n. 1550 del 31.3.2010 e dell'Ordine del giorno n. 091 del 1°4.2010 medesimi; - del D.M. n. 2231 del 15.5.2008 recante il bando con il quale il Ministero dell'Interno ha indetto la procedura concorsuale interna per titoli ed esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo Corso di formazione per la copertura di 178 posti, pari al



40% dei posti disponibili, nella qualifica di Capo Squadra del ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto con decorrenza 1.1.2007; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio o consequenziale, ivi comprese le Circolari prot. n. 2682 del 13.6.2008 n. 3653/A2/174CS/B del 19.8.2008, n. 0089244 del 12.12.2008, n. 300 del 16.1.2009, n. 463 del 23.1.2009, n. 921 del 13.2.2009, n. 3328 del 3.7.2009, n. 3411 del 15.7.2009 e n. 3637 del 6.8.2009, nonché il predetto Ordine del giorno n. 091 del 1°4.2010; - di ogni altro atto comunque inerente o connesso, ancorché incognito rispetto a quelli impugnati con il presente ricorso. I ricorrenti, tutti Vigili del Fuoco, hanno partecipato alla procedura concorsuale interna per la copertura del 40% dei posti disponibili nella qualifica di Capo Squadra del ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto con decorrenza 1.1.2007, indetta dal Ministero dell'Interno, ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 217 del 13.10.2005, con D.M. n. 2231 del 15.5.2008 e hanno impugnato i provvedimenti sopra elencati per i seguenti motivi in DIRITTO: 1) Eccesso di potere per sviamento e straripamento in relazione alla comunicazione delle materie di concorso differita rispetto al bando e alla successiva indicazione dei testi per la preparazione alle prove scritte - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 236 del 12.10.2007; - 2) Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà nella valutazione dei titoli dei candidati, con particolare riferimento all'anzianità di servizio; - 3) Eccesso di potere per sviamento, straripamento, illogicità e contraddittorietà in relazione all'introduzione in itinere della modalità di svolgimento delle prove scritte in sedi



decentrate - Carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento per mancata simultaneità delle prove; – 4) Eccesso di potere per sviamento e straripamento in relazione alla insufficienza delle cautele sul punto della riferibilità dei questionari alle persone fisiche dei candidati; – 5) Eccesso di potere per sviamento, straripamento, perplessità e illogicità in relazione alla somministrazione di questionari recanti tutte e tre le risposte errate e all'assoluta incongruità e abnormità della prova supplementare volta ad emendare tale riscontrata problematica - Disparità di trattamento tra candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale; – 6) Eccesso di potere per sviamento, straripamento e illogicità in relazione alla convalidazione postuma di più risposte esatte attinenti al medesimo quesito - Disparità di trattamento sotto ulteriore profilo tra candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale; – 7) Eccesso di potere per disparità di trattamento e carenza assoluta di motivazione in relazione al differimento della prova concesso soltanto ad alcuni dei candidati partecipanti al concorso. I ricorrenti, per i motivi che precedono, hanno richiesto che vengano annullati gli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia degli stessi, sussistendo il pregiudizio grave e irreparabile correlato all'imminente avvio del Corso di formazione per i vincitori della procedura concorsuale. I ricorrenti hanno, altresì, proposto motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di approvazione dell' "elenco dei punteggi ulteriormente aggiornato sulla base delle osservazioni pervenute dai candidati in merito ai quesiti e alle conseguenti valutazioni espresse dalla Commissione



esaminatrice”, trasmesso dal Ministero dell’Interno in data 28.5.2010, redatto nell’ambito del Concorso a 178 posti di Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Quota 40%, Decorrenza 1.1.2007, nonché di detto elenco dei punteggi aggiornato e della corrispondente graduatoria aggiornata; - dell’Ordine del giorno n. 152 del 01/06/2010 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Roma, con il quale l’Amministrazione dell’Interno ha dato notizia di tale aggiornamento dell’elenco dei punteggi e della graduatoria; - della Circolare prot. n. 2503 del 31.5.2010 del Ministero dell’Interno, Area II, Riqualficazione e Concorsi interni, inerente alla scelta della sede da parte dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, deducendo, oltre ai motivi già sopra riportati, la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e la carenza assoluta di motivazione. Con la predetta ordinanza n. 1060/2010 il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, fissando, per il prosieguo della trattazione della causa, la Camera di Consiglio del 22.9.2010. Avv. Nina Alessandra Zaccara”.

Avv. Nina Alessandra Zaccara

